

## V. PROZESSRECHT

## PROCÉDURE

## 38. Estratto dalla sentenza 15 giugno 1934 della seconda sezione civile in causa Cerabino contro Menghini.

Procedura civile cantonale che, in cause di divorzio e di separazione, scinde il procedimento secondo la natura dei dispositivi del giudizio di 1° grado, dichiarando gli uni definitivi ed gli altri suscettivi di appello al tribunale cantonale. — Eccezione di tardività proposta in sede federale in merito a dispositivi del giudizio di 1° grado che, secondo la procedura cantonale, erano definitivi. Eccezione respinta.

A. — Secondo la procedura civile del Cantone dei Grigioni le questioni concernenti l'ammissibilità del divorzio o della separazione e quelle che concernono le indennità previste dagli art. 151 e 152 CC (indennità per riparazione di torto morale ed alimenti), sono decise definitivamente, in sede cantonale, dai tribunali distrettuali. Rimangono invece appellabili al Tribunale cantonale dei Grigioni i dispositivi delle sentenze dei tribunali distrettuali che riguardano la liquidazione dei rapporti patrimoniali a' sensi degli art. 154 e 155 CC.

B. — Con sentenza del 28 luglio 1933 il Tribunale del distretto Bernina pronunciava la separazione dei coniugi Cerabino-Menghini per tempo indeterminato a' sensi dell'art. 147 CC e obbligava il marito a corrispondere alla moglie, signora Menghini, fr. 30 mensili a titolo di alimenti giusta l'art. 152 CC. Il giudizio contiene ancora dei dispositivi concernenti la liquidazione dei rapporti patrimoniali (art. 154 e 155 CC).

Il convenuto in separazione Cerabino ricorse al Tribunale cantonale dei Grigioni contro tutti i dispositivi della sentenza distrettuale, compreso quello concernente l'obbligo di corresponsione di alimenti alla moglie, sul quale

il tribunale distrettuale, secondo la procedura grigionese, aveva statuito definitivamente in sede cantonale.

C. — Con sentenza del 15 dicembre 1933 il Tribunale cantonale dei Grigioni dichiarava irricevibile in ordine le conclusioni in annullamento dell'assegno alla moglie di fr. 30 a titolo di alimenti (art. 152 CC), allegando essere competente soltanto a conoscere delle questioni concernenti la liquidazione dei rapporti patrimoniali giusta gli art. 154 e 155 CC.

Il convenuto Cerabino avendo riproposto in sede federale la domanda tendente alla riforma del dispositivo del Tribunale distrettuale concernente l'assegno alla moglie di fr. 30 mensili per alimenti, il rappresentante dell'attrice ha opposto a questa conclusione l'eccezione di tardività motivandola come segue:

Secondo la procedura civile grigionese, come essa è interpretata dal Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, le questioni concernenti l'ammissibilità del divorzio o della separazione e quelle che hanno tratto agli alimenti dovuti da un coniuge in virtù dell'art. 152 CC, sono devolute definitivamente ai tribunali distrettuali statuenti come ultima istanza cantonale. Il giudizio del Tribunale del distretto Bernina del 28 luglio 1933/12 settembre 1933 costituisce dunque, in merito alla separazione ed alla questione accessoria di un assegno a titolo di alimenti, un giudizio definitivo di merito contro il quale è dato il ricorso al Tribunale federale (art. 58 OGF). Non essendo stato diretto contro la sentenza del giudice distrettuale entro il termine legale di 20 giorni, ma contro il giudizio di secondo grado del 15 dicembre 1933, il ricorso attuale, per quanto concerne l'assegno di fr. 30, è quindi da ritenersi informale e tardivo.

*Considerando in diritto:*

L'eccezione non regge. In una causa di separazione giudicata dai tribunali grigionesi (sentenza, non pubblicata, del 9 marzo 1933 in causa Cattaneo c. Cattaneo), questa

Corte ha ammesso che, pur essendo proceduralmente scisso dalla procedura civile grigionese in due parti nel modo sopradetto, il procedimento tendente al divorzio od alla separazione non costituisce meno un'unità: la scissione è meramente formale e non toglie alle diverse domande il carattere d'intima connessione che loro naturalmente compete. In altri termini: il giudizio dei tribunali distrettuali, che è definitivo in merito alla questione del divorzio o della separazione ed accessori (tra i quali, le questioni concernenti le prestazioni di un coniuge all'altro giusta gli art. 151 e 152 CCS), costituisce un giudizio incompleto (Teilurteil), come quello che statuisce solo su « alcune delle conclusioni di causa » (RU 30 II p. 479; 40 II 292). Ora, per costante giurisprudenza, un giudizio parziale o incompleto (Teilurteil), non è suscettibile di ricorso separato al Tribunale federale (v. sentenza precitata). Il ricorso deve e può essere inoltrato soltanto quando il giudizio sarà completo, vale a dire quando le istanze cantonali avranno statuito su tutti i punti litigiosi. Applicando questa massima al caso in esame, si giunge alla conclusione che l'eccezione di tardività sollevata dall'attrice nei confronti del giudizio del Tribunale del distretto Bernina accordante un assegno mensile di fr. 30 in base all'art. 152 CCS, è infondato: in altri termini, si è a ragione che il ricorrente ha atteso la definizione della causa da parte del Tribunale cantonale per inoltrare ricorso al Tribunale federale anche su questo punto.

2. — (nel merito). . . . .

## VI. MARKENSCHUTZ

### PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Mai 1934 i. S. S. A. Egidio Galbari gegen Migros A.-G.

I. Markenschutz; Art. 1, 3, 24 MSchG.

1. Der Umstand, dass für eine Warengattung noch keine allgemein geläufige Bezeichnung besteht, berechtigt nicht, einen geschützten Markennamen dafür zu verwenden. Erw. 1 a.
2. Umwandlung der geschützten Marke in ein Freizeichen. Eine Marke bleibt schutzfähig, wenn sie ihre individualisierende Kraft auch nur in einem der schweizerischen Sprachgebiete bewahrt hat. Erw. 1 b.
3. Markenmässiger Gebrauch der Marke; Kriterien. Erw. 2.
4. Die Verwendung eines Markennamens mit Zusätzen wie Typ, Façon u. dergl. durch Dritte ist erst zulässig, wenn der Name zum Freizeichen geworden ist. Erw. 3.
- II. Unlauterer Wettbewerb u. Persönlichkeitsrechte; Art. 28 ZGB, Art. 48 OR.

Auch die nichtmarkenmässige Verwendung eines Markennamens mit Zusätzen wie Typ, Façon u. dergl. ist Dritten erst nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet. Erw. 4.

A. — Die Klägerin, S. A. Egidio Galbani in Melzo (Italien), ist Inhaberin der seit 1915 im italienischen und seit 1924 unter No. 34,874 im internationalen Register eingetragenen Käsemarke « Bel Paese ». Gegenstand der Marke bildet eine vom Rechtsvorgänger der Klägerin, Davide Galbani, erfundene vollfette Weichkäsespezialität, die nach und nach grossen Absatz fand und von zahlreichen Käsefabrikanten, besonders in Italien, nachgemacht wird.

B. — Gegen Ende 1932 begann die Beklagte, Migros A.-G. in Zürich, eine derartige aus Italien eingeführte Nachahmung zu verkaufen. Dabei steckte sie auf den Käse, den sie in den Verkaufslökalen und in den Schau-